SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 ottobre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2010.

Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari per il quinquennio 2005/2009, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato (art. 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche e integrazioni alla legge 14 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari;

Considerato che, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 di detta legge, alle regioni maggiormente oberate da vincoli e attività militari, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale;

Considerato, altresì, che il successivo comma 3 prevede che il contributo sia corrisposto alle singole regioni sulla base di una incidenza dei vincoli e delle attività militari, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trasferendo le funzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 104 del 1990, alle regioni a statuto ordinario con la cessazione del contributo diretto statale e l'attribuzione alle stesse di finanziamenti sotto altra forma, ha prodotto una sostanziale modifica dei criteri di attribuzione dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni particolarmente gravati da esigenze militari;

Considerato che, conseguentemente, il disposto del richiamato art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1990 deve intendersi nel senso che il contributo dello Stato, avente la stessa funzione di quelli concessi dalle regioni a statuto ordinario, può essere attribuito a tutte le regioni a statuto speciale in proporzione ai vincoli e alle attività militari, la cui percentuale d'incidenza individua le regioni maggiormente gravate;

Visto il decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato in data 29 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009, che, in tabella A, individua i parametri da applicare, per il quinquennio 2005/2009, per la corresponsione del contributo dello Stato alle regioni a statuto speciale;

Considerato che per determinare l'incidenza dei predetti vincoli e attività militari sono stati utilizzati i parametri di cui al citato decreto interministeriale, in data 29 aprile 2009 e i criteri di calcolo riportati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Considerato che, in rapporto all'entità dei ripetuti vincoli e attività (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative ecc.), è stata calcolata l'incidenza degli stessi in ciascuna regione a statuto speciale, espressa in termini percentuali;

Sentito il Ministro della difesa;

Sentite le regioni a statuto speciale;

Ritenuto di portare all'unità le percentuali individuate nella misura inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il quinquennio 2005/2009, l'incidenza dei vincoli e delle attività militari grava su ciascuna regione a statuto speciale secondo le seguenti percentuali:

Regione amministrativa :		Ripartizione percentuale :
Sardegna		68,64%
Friuli-Venezia Giulia		24,30%
Trentino-Alto Adige		4,56%
Sicilia		1,54%
Valle d'Aosta		0,96%
	Totale	100,00%

Art. 2.

1. Per il quinquennio 2005/2009, il contributo dello Stato previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, è corrisposto in applicazione del decreto interministeriale in data 29 aprile 2009, citato in premessa, previsto dal comma 3, dell'art. 4, della legge medesima, alle regioni di cui all'art. 1 nella percentuale calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo, accanto a ciascuna indicata, allineata all'unità per le regioni la cui percentuale è inferiore a tale misura:

Regione amministrativa :		Ripartizione percentuale :
Sardegna		68,61%
Friuli-Venezia Giulia		24,29%
Trentino-Alto Adige		4,56%
Sicilia		1,54%
Valle d'Aosta		1,00%
	Totale	100,00%

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 161

TABELLA *A*

PARAMETRI

Giornata/anno utilizzazione poligoni tiro	Coeff. negativo	1
Aree di sgombero	Coeff. negativo	1
Servitù militari proprie	Coeff. negativo	0,8
Superfici di poligoni di tiro	Coeff. negativo	0,7
Giornate anno di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco	Coeff. negativo	0,5
Superfici delle aree addestrative per le attività non a fuoco	Coeff. negativo	0,4
Apporti finanziari (stipendi personale militare e civile)	Coeff. negativo	+ 0,5

Sommatoria dei dati comunicati dagli S.M. di F.A. e da SGD

	1	2	3	4	5	6	7
	REGIONE	Superfici Servitù Militari proprie	Superfici Poligoni di Tiro	Utilizzazione Poligoni di Tiro	Aree sgombero ed interdizione	Superfici aree per attività non a fuoco	Utilizzazione aree per attività non a fuoco	Apporto Finanziario Stipendi
1	FRIULI V. GIULIA	1.480	4.240	522.285	1.081	6.789	2.375	80.022
2	SARDEGNA	11.930	21.263	2.540.480	2.365	12.046	754	155.956
3	SICILIA	1.803	1.951	191.000	219	786	510	350.806
4	TRENTINO	152	140	17.725	683	190	400	61.060
5	VALLE D'AOSTA	0	732	2.112	27	65	150	8.569
	Totali	15.365	28.326	3.273.602	4.374	14.865	4.189	656.413

Calcolo della percentuale d'incidenza militare rilevata nelle Regioni a Statuto Speciale per il quinquennio 2005 - 2009

		1			2			3			4			5		
	REGIONE	Superfici servitù militari proprie			Superfici Poligoni di Tiro			Utilizzazione Poligoni di Tiro			Aree sgombero ed interdizione			Superfici aree per attività non a fuoco		
		coefficiente		-0,8	coefficiente		-0,7	coefficiente		-1	coefficiente		-1	coefficiente		-0,4
		ha	%	increm. parziale	ha	%	increm. parziale	ha x gg	%	increm. parziale	ha : 1000 x gg	%	increm. parziale	ha	%	increm. parziale
1	FRIULI V. GIULIA	1.480	9,63%	-7,70	4.240	14,97%	-10,48	522.285	15,95%	-15,95	1.081	24,71%	-24,71	6.789	34,16%	-13,66
2	SARDEGNA	11.930	77,64%	-62,12	21.263	75,07%	-52,55	2.540.480	77,61%	-77,61	2.365	54,06%	-54,06	12.046	60,61%	-24,24
3	SICILIA	1.803	11,74%	-9,39	1.951	6,89%	-4,82	191.000	5,83%	-5,83	219	5,01%	-5,01	786	3,95%	-1,58
4	TRENTINO ALTO ADIGE	152	0,99%	-0,79	140	0,49%	-0,35	17.725	0,54%	-0,54	683	15,60%	-15,60	190	0,96%	-0,38
5	VALLE D'AOSTA	0	0,00%	0,00	732	2,58%	-1,81	2.112	0,06%	-0,06	27	0,61%	-0,61	65	0,33%	-0,13
	Totali	15364,6808	100,00%	-80	28326	100,00%	-70	3273602	100,00%	-100	4374,02	100,00%	-100	19876	100,00%	-40

6			7			8		
Utilizzazione aree per attività			Apporti Finanziari Stipendi			Incidenza Totale		
coefficiente		-0,5		coefficiente	0,5			
gg : anno	%	increm. parziale	milioni	%	increm. parziale	Totale	Totale corretto	% di ripartizione
2.375	56,70%	-28,35	80.022	12,19%	6,10	-94,77	-95,50	**24,30%**
754	18,00%	-9,00	155.956	23,76%	11,88	-267,69	-272,34	**68,64%**
510	12,17%	-6,09	350.806	53,44%	26,72	-6,00	-0,60	**1,54%**
400	9,55%	-4,77	61.060	9,30%	4,65	-17,79	-17,80	**4,56%**
150	3,58%	-1,79	8.569	1,31%	0,65	-3,75	-3,76	**0,96%**
4189	100,00%	-50	656412,69	100,00%	50	-390,00	-390,00	**100,00%**

Tabelle esplicative passi di calcolo

Primo Passo:
Gli SM di F.A. e SGD comunicano, per ogni parametro e suddivisi per ogni Regione Amministrativa a Statuto Speciale, i valori che indicano la presenza militare.
Es.:
Friuli V.G. (limitatamente al parametro Sup. Servitù militari proprie in Ha):
SME: 5765
SMM 0
SMA: 1691,8931
SGD: 0

Secondo Passo:
Sono sommati i valori comunicati dagli SM di F.A. e SGD in modo da ottenere un valore (ALFA) per ogni Regione Amministrativa a Statuto Speciale riferito ad ogni singolo parametro.
Es.:
Friuli V.G. = 7.457,

Terzo Passo:
Per ogni singolo parametro, i suddetti valori regionali (ALFA) vengono trasformati in percentuale (BETA) dividendo il valore di ogni singola Regione autonoma per la sommatoria (S1) dei valori di tutte le Regioni (sommatoria valori ALFA).
Es.:
Friuli V.G. (limitatamente al parametro Sup. Servitù Militari proprie):
ALFA: 7457
S1: 14538,94
BETA = (ALFA/S1) x 100 = (7457/14538.94) x100 = 51.29%

Quarto Passo:
I valori percentuali (BETA) riferiti ad ogni singolo parametro vengono moltiplicati per un coefficiente stabilito da UG per ogni parametro.
I valori così determinati individuano l'incidenza militare in ogni Regione autonoma per ogni singolo parametro (GAMMA).
Es.:
Friuli V.G. (limitatamente al parametro Sup. Servitù Militari proprie – coeff. = -0,8):
GAMMA = BETA x –0,8 = 51,29% x –0,8 = –41,03

Quinto Passo:
Per ogni Regione Amministrativa autonoma si determina l'incidenza militare totale (DELTA) sommando algebricamente le singole incidenze riferite ad ogni parametro (GAMMA).
Poiché i coefficienti hanno segno positivo e negativo, anche i singoli parametri potranno avere segno positivo o negativo. Pertanto il valore totale dell'incidenza potrà essere negativo o positivo.
Si evidenzia che tanto maggiore è l'incidenza militare tanto più alto sarà il valore negativo corrispondente.
Es.:
Friuli V.G.
DELTA = Somma dei GAMMA = -41,03 –16,17 –5,61 –23,52 –14,25 – 29,85 + 7,02 = -123,42

Sesto Passo:
L'incidenza totale (GAMMA) così determinata è trasformata in valori percentuali dividendo il singolo valore riferito ad ogni Regione autonoma per la sommatoria (S2) dei valori di tutte le Regioni autonome. Tali valori vengono elencati in ordine decrescente in modo da ottenere una graduatoria dell'incidenza militare nelle Regioni Amministrative a Statuto Speciale.
Es.:
Friuli V.G.:
DELTA = –123,42
S2 = -390,00
GAMMA = (DELTA/S2) x 100 = (-123.42/-390.00) x 100 = 31.65%

10A12703

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 2010.

Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007, relativi all'assegnazione finanziaria alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Lazio di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;

Viste le risultanze della riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a Roma tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti regionali e la successiva nota del Capo del dipartimento della protezione civile n. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 recante «Assegnazione alla regione Lazio di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007.

Vista la nota della Regione Lazio n. D2/2S/00/34323 del 24 febbraio 2009 con la quale è stato trasmesso l'elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2005, annullate per un contributo complessivo di euro 73.723,50; l'elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007, annullate per un contributo complessivo di euro 199.961,34; l'elenco degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, finanziati con DPC 5 marzo 2007, annullati per un contributo complessivo di Euro 675.000,00 e gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, finanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2005, rimodulati per errata trasmissione dei volumi relativi per una riduzione di contributo di euro 685.440,00; e che il contributo annullato ammonta in totale ad Euro 1.634.124,84;

Considerato che la Regione Lazio, nella stessa nota n. D2/2S/00/34323 del 24 febbraio 2009, ha avanzato la proposta di utilizzare la somma prevista per le verifiche tecniche e gli interventi non attivati nei tempi prescritti e la somma prevista per gli interventi rimodulati, per un contributo totale di euro 1.456.093,50, per effettuare ulteriori verifiche sismiche e ulteriori interventi di miglioramento o adeguamento sismico;

Considerato che la Regione Lazio, nella nota n. D2/2S/05/159787 del 1° settembre 2009, ha avanzato la proposta di un ulteriore intervento di adeguamento sismico sul Comune di Fiamignano per un contributo di 155.700,00 euro;

Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni in aumento degli importi complessivamente assegnati alla regione stessa con i predetti decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007; che per gli interventi proposti relativi alla lettera c dell'art. 1, comma 4 dell'OPCM n. 3362/2004 è già stata attestata la condizione di rischio sismico grave ed attuale e che la proposta della regione consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento integrativo delle verifiche sismiche contenute nell'allegato 5 al presente decreto, al finanziamento delle verifiche sismiche sostitutive contenute nell'allegato 6 al presente decreto, al finanziamento degli interventi sostitutivi ex lettera *c)*, art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3362/2004, contenuti nell'alle-

gato 7 al presente decreto, e al finanziamento degli interventi sostitutivi ex lettera *b)*, art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3362/2004, contenuti nell'allegato 8 al presente decreto, per un contributo totale di euro 1.612.603,50;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Considerato che le risorse finanziarie di cui ai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007 sono state regolarmente trasferite alla Regione Lazio;

Vista la lettera della Regione Lazio prot. 156201 del 10 agosto 2009 nella quale si dichiara che le risorse richiamate nel presente provvedimento sono attualmente disponibili sull'esercizio finanziario regionale del 2009;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad Euro 73.723,50 resta assegnato alla Regione Lazio per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7 e 8 al presente decreto.

2. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad Euro 199.961,34 resta assegnato alla Regione Lazio per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7 e 8 al presente decreto.

3. Gli interventi riportati nell'allegato 3 al presente decreto, già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 675.000,00 resta assegnato alla Regione Lazio per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7 e 8 al presente decreto.

4. Gli interventi riportati nell'allegato 4 al presente decreto, già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono rimodulati e la relativa riduzione di finanziamento, complessivamente pari ad Euro 685.440,00 resta assegnato alla Regione Lazio per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7 e 8 al presente decreto.

Art. 3.

1. Gli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e gli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, relativi alla Regione Lazio sono parzialmente modificati dagli allegati 5, 6, 7, e 8 al presente decreto. Il contributo definitivo da destinare all'intervento sulla Palestra ex-GIL di Sora resta pertanto fissato in 574.560,00 Euro.

2. Per le verifiche tecniche riportate nell'allegato 6, le comunicazioni della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo, dovranno pervenire alla regione entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La Regione comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dal termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'elenco delle verifiche attivate.

Art. 4.

1. Per gli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell' 8 luglio 2004, riportati nell'allegato 7 del presente decreto e per gli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell' 8 luglio 2004, riportati nell'allegato 8 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla regione entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.

2. La regione comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.

3. La regione comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.

Art. 5.

1. La somma residua di euro 21.521,34, derivante dagli interventi annullati o rimodulati e dai nuovi interventi, sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 26 agosto 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Lazio

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
29	RI	Pescorocchiano	Scuola Civitella	Comune	1 800,00
36	RI	Pescorocchiano	Scuola Leofreni	Comune	3 712,50
96	RI	Rivodutri	Ex Scuola Campignano	Comune	1 800,00
105	RI	Roccantica	Scuola Elementare Marconi	Comune	1 800,00
218	FR	Roccasecca	Scuola Elementare "Panniglia"	Comune	1 800,00
220	FR	Roccasecca	Scuola Elementare "Torretta"	Comune	1 800,00
308	FR	Ceccano	Scuola Media Gizzi	Comune	5 512,50
327	FR	Ferentino	Chiesa S. M. Maggiore	Comune	10 800,00
351	FR	Frosinone	Uffici Regionali Area LLPP	Comune	5 700,00
423	FR	Pico	XVI Comunità Montana	Comune	1 800,00
549	FR	Veroli	Direzione Didattica e Palestra	Comune	31 416,00
610	LT	Roccagorga	Sede Comunale	Comune	3 982,50
611	LT	Roccamassima	Casa Comunale	Comune	1 800,00
				TOTALE	**73 723,50**

Allegato 2 – Regione Lazio

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A) - ANNUALITA' 2005

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
70	FR	Collepardo	Scuola Materna Elementare	Comune	1 800,00
159	FR	Picinisco	Chiesa Cimitero S Giuseppe	Comune	1 800,00
207	FR	Vallecorsa	Scuola elementare. materna e media	Comune	4 725,00
211	FR	Vicalvi	Biblioteca Comunale	Comune	1 800,00
212	FR	Vicalvi	Edificio pubblico via Borgo	Comune	1 800,00
229	RI	Amatrice	Edificio Scolastico	Comune	1 800,00
237	RI	Borgorose	Istituto Tecnico Commerciale	Provincia	8 500,50
240	RI	Cantalice	Scuola Elementare	Comune	2 700,00
259	RI	Collevecchio	Caserma CC	Comune	7 605,00
273	RI	Leonessa	Scuola Elementare	Comune	3 750,00
274	RI	Leonessa	Scuola Media	Comune	3 750,00
276	RI	Leonessa	Ufficio Postale	Comune	1 800,00
278	RI	Leonessa	Biblioteca	Comune	1 800,00
280	RI	Leonessa	Chiesa e convento Padri Cappuccini	Comune	5 250,00
291	RI	Leonessa	Ex Edificio scolastico Fraz Villa Gizzi	Comune	1 800,00
297	RI	Leonessa	Ex Edificio scolastico Fraz Vallunga	Comune	1 800,00
308	RI	Magliano Sabina	Caserma Carabinieri	Provincia	1 800,00
323	RI	Rieti	Palazzo del Governo	Provincia	21 585,84
328	RI	Rieti	Palazzo settore urbanistica	Comune	6 000,00
361	RI	Stimigliano	Caserma Carabinieri	Provincia	1 800,00
364	RI	Torricella	Polo Didattico	Comune	1 800,00
365	RI	Turania	Edificio Comunale	Comune	7 500,00
412	RM	Gallicano	Chiesa S. Andrea	Comune	6 750,00
413	RM	Gallicano	Chiesa di S. Rocco	Comune	3 300,00
434	RM	Lariano	Scuola Elementare Colombo	Comune	4 500,00
440	RM	Mentana	Ufficio Anagrafe	Comune	1 800,00
441	RM	Montelibretti	Scuola Materna Castello	Comune	3 037,50

442	RM	Monterotondo	Centro Formazione Professionale	Comune	3 300,00
443	RM	Monterotondo	Palazzo Comunale Piazza Marconi	Comune	58 200,00
453	RM	S Vito Romano	Piscina Via De Paolis	Comune	1 800,00
469	VT	Capodimonte	Scuola Elementare	Comune	4 200,00
470	VT	Capodimonte	Scuola Media	Comune	8 160,00
471	VT	Capodimonte	Palestra Scolastica	Comune	9 360,00
474	VT	Nepi	Edificio Scolastico	Comune	2 587,50
				TOTALE	**199 961,34**

Allegato 3 – Regione Lazio

PIANO DEGLI INTERVENTI ANNULLATI
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C) – ANNUALITA' 2005

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
3	FR	Arpino	Palazzo Boncompagni	Comune	450 000,00
7	RI	Cantalice	Sede Comunale	Comune	225 000,00
				TOTALE	**675 000,00**

Allegato 4 – Regione Lazio

PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATI
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C) – ANNUALITA' 2004

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	RIDUZIONE DI CONTRIBUTO
1	RI	Sora	Ex Palestra GIL	Comune	685 440,00
				TOTALE	**685 440,00**

Allegato 5 – Regione Lazio

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE – CONTRIBUTO INTEGRATIVO
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
326	RI	Rieti	Palazzetto dello Sport	Provincia	35 200,50
396	RI	Filacciano	Comune e Ufficio Postale	Comune	1 800,00
				TOTALE	**37 000,50**

Allegato 6 – Regione Lazio

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE SOSTITUTIVE
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA A)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
1	RI	Antrodoco	Sala Sant'Agostino	Comune	5 250,00
2	RI	Antrodoco	Sala Santa Chiara	Comune	4 500,00
3	RI	Antrodoco	Sala Santa Maria Assunta	Comune	1 800,00
4	RI	Cantalice	Sede Comunale	Comune	3 750,00
5	VT	Cellere	Municipio	Comune	4 500,00
6	VT	Cellere	Scuola S Giovanni Bosco	Comune	6 225,00
7	VT	Cellere	Scuola Materna via del Vignola	Comune	7 200,00
8	RI	Leonessa	Palestra Comunale	Comune	3 750,00
9	RI	Leonessa	Ex Edif. Scolastico frazione Sala	Comune	1 800,00
10	FR	Monte S Giovanni Campano	Palazzo Sarra	Comune	3 750,00
11	FR	Monte S Giovanni Campano	Scuola Media Angelicum Capoluogo	Comune	18 240,00
12	FR	Monte S Giovanni Campano	Scuola Materna e Elementare Chiaiamari	Comune	14 175,00
13	FR	Monte S Giovanni Campano	Scuola Materna loc Reggimento	Comune	1 800,00
14	FR	Roccasecca	Scuola Materna via Lazio	Comune	3 900,00
15	FR	Roccasecca	Palazzo Buoncompagni	Comune	5 400,00
16	FR	Roccasecca	Scuola Media Scalo	Comune	9 000,00
17	FR	Roccasecca	Scuola Elementare centro	Comune	6 750,00
18	FR	S Andrea Garigliano	Palazzo Salomone	Comune	5 655,00
19	RM	San Vito Romano	Villa Comunale	Comune	1 800,00
20	RM	Vallecorsa	Palestra Scolastica	Comune	2 700,00
21	RM	Vallecorsa	Edificio in loc Pezzanti (ex Ostello)	Comune	1 800,00
22	FR	Veroli	Ex Convento Padri Redentoristi	Comune	18 672,00
23	FR	Veroli	Ex Convento Frati Cappuccini (centro)	Comune	12 750,00
24	FR	Veroli	Edificio ex Filonardi (centro storico)	Comune	19 536,00
				TOTALE	**164 703,00**

Allegato 7 – Regione Lazio

PIANO DEGLI INTERVENTI SOSTITUTIVI
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
1	RI	Antrodoco	Municipio	Comune	198 000,00
2	FR	Arpino	Palazzo Merolle	Comune	330 000,00
3	RI	Cantalice	Scuola Elementare Cantalice	Comune	162 000,00
				TOTALE	**690 000,00**

Allegato 8 – Regione Lazio

PIANO DEGLI INTERVENTI SOSTITUTIVI
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA B)

N°	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
1	RI	Micigliano	Ex Scuola Ufficio Postale	Comune	75 600,00
2	FR	Atina	Municipio	Comune	489 600,00
3	RI	Fiamignano	Municipio	Comune	155 700,00
				TOTALE	**720 900,00**

10A12594

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 agosto 2010.

Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera *c)* della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di seguito denominato Fondo - ed in particolare:

il comma 1 che prevede che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/1999;

il contributo è concesso nel rispetto delle misure percentuali massime individuate nel medesimo comma, alle lettere *a)* e *b)*, misure queste attribuite sulla base della riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto;

il contributo può essere concesso altresì dalle regioni e province autonome, ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma 1, per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;

il comma 2 che prevede l'ammissibilità al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;

il comma 4 che prevede che la concessione del contributo ai datori di lavoro privati è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 12-*bis* della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede la possibilità di accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse, da parte del datore di lavoro privato committente che allo scadere della convenzione assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni e dei dati inerenti all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività svolta dagli organi competenti;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010, con il quale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione sono stati definiti i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e province autonome, delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, comma 4, della citata legge n. 68/1999;

Considerato che l'art. 2 del predetto decreto interministeriale prevede che, ai fini del riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro, le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui all'art. 12-*bis*, comma 5, lettera *b)* e di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *d)*, della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile in quanto conforme, assegnano un punteggio con le modalità di cui ai comma 2) e 3) del medesimo articolo;

Tenuto conto che non è stato possibile il rispetto dei termini previsti dall'art. 2, comma 7, del citato decreto del 4 febbraio 2010 per il riparto del Fondo limitatamente alle richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nel biennio 2008-2009 da parte dei datori di lavoro privati, in quanto il citato decreto interministeriale è stato pubblicato in data 6 maggio 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104/2010;

Ritenuto necessario individuare un modello comune di trasmissione delle comunicazioni cui sono tenute le regioni e province autonome ai sensi dell'art. 2 del decreto 4 febbraio 2010, è stato predisposto dalle regioni e province autonome un format telematico utile ed idoneo ai fini del riparto del Fondo;

Tenuto conto che i dati relativi al biennio 2008-2009, distinti per ciascun anno di riferimento, contenuti nel predetto format, trasmessi alla scrivente amministrazione da ciascuna regione e provincia autonoma risultano essere stati debitamente validati, così come richiesto nella nota ministeriale del 27 maggio 2010;

Considerato che la regione Valle D'Aosta con nota del 21 giugno 2010 ha evidenziato che in ambito regionale, nel corso del biennio 2008-2009, non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato da parte di imprese che abbiano presentato la domanda per beneficiare dei contributi di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999;

Vista la disponibilità finanziaria a valere sull'esercizio 2009 per un totale complessivo di 42 milioni di euro, di cui ai decreti di impegno n. 11987 e n. 11989, datati 9 dicembre 2009, sui rispettivi capitoli di spesa n. 3892 e n. 3893, nonché la disponibilità finanziaria a valere sull'esercizio 2010 per l'ulteriore importo, in termini di cassa e competenza, pari a 42 milioni di euro, di cui al capitolo n. 3892 iscritto nel bilancio dello Stato;

Considerato pertanto che la determinazione dell'importo finanziario spettante a ciascuna regione e provincia autonoma è stata determinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 5, dell'art. 2 del citato decreto del 4 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010, registro n. 13, foglio n. 11, con il quale è stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale del mercato del lavoro al cons. Paola Paduano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per euro 42 milioni a valere sull'esercizio finanziario 2009, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2008, di cui ai decreti di impegno n. 11987 del 9 dicembre 2009 (capitolo n. 3892 per euro 10.500.000,00) e n. 11989 del 9 dicembre 2009 (capitolo n. 3893 per euro 31.500.000,00) è ripartito, per i motivi di cui alle premesse, tra le regioni e province autonome, così come indicato nella Tabella A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili a valere sull'esercizio, finanziario 2010, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2009, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro (capitolo n. 3892) è ripartito, per i motivi di cui alle premesse, tra le regioni e province autonome così come indicato nella Tabella B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il direttore generale: PADUANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 107

Rilevazione dati regionali per la ripartizione delle risorse del fondo nazionale (art.13 L.68/99)

TABELLA A

RIEPILOGO NAZIONALE Anno 2008 Importo Fondo Nazionale da ripartire

	Numero assunzioni	costo salariale annuo	contributo richiesto art. 13, c. 1, lett. d)	punteggio artt. 13, c. 1, lett. a); 12 bis, c. 5, lett. b) (1)	punteggio art. 13, c. 1, lett. b) (2)	punteggio art. 13, c. 1, lett. d) (3)	punteggio totale (1)+(2)+(3)	% distribuzione regionale	Quota Fondo assegnato
TOTALI NAZIONALI	**2.809**	**50.823.653**	**27.911**	**19.813.264**	**4.451.929**	**50.000**	**24.315.193**	**100,00%**	**42.000.000,00**
Regione / Prov. Autonoma									
VALLE D'AOSTA	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%	0,00
PIEMONTE	309	5.961.679,73	1.439,36	2.000.519	648.160	10.000	2.658.679	10,93%	4.592.376,38
LIGURIA	76	1.533.883,99	0,00	433.000	203.054	0	636.054	2,62%	1.098.665,68
LOMBARDIA	480	9.450.265,30	1.948,95	3.899.670	737.713	15.000	4.652.383	19,13%	8.036.131,40
P.A. TRENTO	31	632.002,58	0,00	281.336	40.776	0	322.112	1,32%	556.388,92
P.A. BOLZANO	9	242.812,52	0,00	101.451	18.432	0	119.883	0,49%	207.075,72
VENETO	537	9.768.812,19	0,00	4.392.096	619.283	0	5.011.379	20,61%	8.656.230,61
FRIULI VENEZIA GIULIA	58	1.095.511,62	0,00	477.164	75.080	0	552.244	2,27%	953.899,40
EMILIA ROMAGNA	366	7.175.280,28	14.522,60	2.786.194	632.912	15.000	3.434.106	14,12%	5.931.783,14
TOSCANA	204	3.017.241,62	0,00	1.125.600	285.313	0	1.410.913	5,80%	2.437.091,33
MARCHE	167	2.881.303,14	0,00	1.019.021	295.739	0	1.314.760	5,41%	2.271.004,80
UMBRIA	19	373.039,86	0,00	127.065	40.317	0	167.382	0,69%	289.121,46
LAZIO	183	3.715.146,47	0,00	1.309.621	386.191	0	1.695.812	6,97%	2.929.201,67
ABRUZZO	32	421.569,13	0,00	131.192	50.728	0	181.920	0,75%	314.233,16
MOLISE	29	494.229,40	0,00	143.367	63.820	0	207.187	0,85%	357.877,23
CAMPANIA	64	655.007,21	0,00	280.418	46.915	0	327.333	1,35%	565.407,23
PUGLIA	82	942.278,95	0,00	364.803	83.569	0	448.372	1,84%	774.479,73
BASILICATA	10	90.214,02	0,00	46.117	3.338	0	49.455	0,20%	85.424,37
CALABRIA	87	1.155.866,54	10.000,00	474.540	91.244	10.000	575.784	2,37%	994.560,40
SICILIA	24	462.090,11	0,00	181.585	39.864	0	221.449	0,91%	382.512,20
SARDEGNA	42	755.418,79	0,00	238.505	89.481	0	327.986	1,35%	566.535,17

Valore singolo punto 1,727315

42.000.000,00

Rilevazione dati regionali per la ripartizione delle risorse del fondo nazionale (art.13 L.68/99)

TABELLA B

RIEPILOGO NAZIONALE Anno 2009 Importo Fondo Nazionale da ripartire

	Numero assunzioni	costo salariale annuo	contributo richiesto art. 13, c. 1, lett. d)	punteggio artt. 13, c. 1, lett. a); 12 bis, c. 5, lett. b) (1)	punteggio art. 13, c. 1, lett. b) (2)	punteggio art. 13, c. 1, lett. d) (3)	punteggio totale (1)+(2)+(3)	% distribuzione regionale	Quota Fondo assegnato
TOTALI NAZIONALI	**2.084**	**37.277.010**	**69.873**	**14.361.027**	**3.335.523**	**50.000**	**17.746.550**	**100,00%**	**42.000.000,00**
Regione / Prov. Autonoma									
VALLE D'AOSTA	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%	0,00
PIEMONTE	198	3.845.229,23	0,00	1.377.626	387.297	0	1.764.923	9,95%	4.176.967,69
LIGURIA	59	1.283.760,30	0,00	405.027	152.179	0	557.206	3,14%	1.318.715,58
LOMBARDIA	440	8.277.065,00	3.343,16	3.348.472	674.074	5.000	4.027.546	22,69%	9.531.820,66
P.A. TRENTO	21	428.130,86	0,00	150.855	44.175	0	195.030	1,10%	461.569,15
P.A. BOLZANO	4	117.040,92	0,00	22.257	19.986	0	42.243	0,24%	99.974,70
VENETO	372	6.672.394,94	1.500,00	2.898.433	460.427	5.000	3.363.860	18,96%	7.961.103,43
FRIULI VENEZIA GIULIA	39	569.960,85	0,00	241.228	41.978	0	283.206	1,60%	670.251,51
EMILIA ROMAGNA	251	4.787.969,63	40.030,25	1.562.046	546.144	20.000	2.128.190	11,99%	5.036.696,15
TOSCANA	128	1.801.718,02	0,00	698.250	159.495	0	857.745	4,83%	2.029.988,36
MARCHE	116	1.931.348,59	0,00	626.094	221.966	0	848.060	4,78%	2.007.067,29
UMBRIA	20	425.626,00	0,00	174.148	33.846	0	207.994	1,17%	492.250,49
LAZIO	167	3.521.517,74	0,00	1.421.215	288.209	0	1.709.424	9,63%	4.045.620,59
ABRUZZO	8	119.970,37	0,00	61.473	4.379	0	65.852	0,37%	155.849,11
MOLISE	16	205.388,80	0,00	114.996	3.433	0	118.429	0,67%	280.280,84
CAMPANIA	44	429.044,72	10.000,00	210.456	19.572	5.000	235.028	1,32%	556.230,70
PUGLIA	69	739.471,79	0,00	244.120	83.151	0	327.271	1,84%	774.538,26
BASILICATA	3	33.243,82	0,00	19.947	0	0	19.947	0,11%	47.207,71
CALABRIA	47	675.529,86	15.000,00	271.152	55.905	15.000	342.057	1,93%	809.531,66
SICILIA	41	671.735,49	0,00	254.923	61.718	0	316.641	1,78%	749.380,70
SARDEGNA	41	740.862,68	0,00	258.309	77.589	0	335.898	1,89%	794.955,41

Valore singolo punto 2,366657

42.000.000 00

10A12542

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 settembre 2010.

Emissione nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo del 1º Raduno nazionale dei Vigili del fuoco, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010) e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 agosto 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 44526 del 31 agosto 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo del 1° Raduno nazionale dei Vigili del fuoco, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; bozzettista: Tiziana Trinca; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura Vigili del fuoco ritratti in divisa ufficiale e, sullo sfondo, il profilo stilizzato delle Dolomiti che circondano Cortina d'Ampezzo, località che ospiterà l'evento. Completano il francobollo il logo della manifestazione caratterizzato dalla scritta «VIGILI DEL FUOCO 1° RADUNO NAZIONALE - CORTINA D'AMPEZZO», lo Stemma Araldico ed il Fregio simbolo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A12543

DECRETO 3 settembre 2010.

Emissione nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

Il CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010) e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 luglio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 42601 del 5 agosto 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque più oro; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in basso a sinistra, un lembo della Bandiera italiana da cui, idealmente, sfreccia la squadriglia della Pattuglia acrobatica nazionale, nella caratteristica formazione a cuneo; a destra, è riprodotto il logo del 50° Anniversario della costituzione della Pattuglia acrobatica nazionale.

Completano il francobollo le leggende «AERONAUTICA MILITARE» e «PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A12544

DECRETO 3 settembre 2010.

Emissione nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato al 50º anniversario della celebrazione dei XVII Giochi Olimpici «Roma 1960», nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato al 50° anniversario della celebrazione dei XVII Giochi Olimpici «Roma 1960»;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 luglio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 42600 del 5 agosto 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato al 50° anniversario della celebrazione dei XVII Giochi Olimpici «Roma 1960», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: quattro; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce, in basso a sinistra, il logo dei XVII Giochi Olimpici, caratterizzato dalla raffigurazione della lupa capitolina che allatta Romolo e Remo, i cerchi olimpici e un cartiglio che riporta i numeri romani «MCMLX», anno di svolgimento dei Giochi, e, a destra, un tedoforo ritratto accanto al tripode con la fiamma olimpica.

Completano il francobollo la leggenda «50° ANNIVERSARIO XVII GIOCHI OLIMPICI ROMA 1960», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A12545

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Imamovic Ekrem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che esercitano l' attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Imamovic Ekrem, cittadino bosniaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma finale di scuola superiore con la qualifica di elettroimpiantista», conseguito nel 1980 presso il centro scolastico «Prof. Rizah Odzeckic» istituto elettromeccanico con sede a Zavidovici (Bosnia Erzegovina), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l' attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 37/2008, per mancanza di esperienza professionale nel settore richiesto;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 104903 del 9 agosto 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha preso atto del parere della Conferenza di servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 25 agosto 2010, prot. n. 109753;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Imamovic Ekrem, cittadino bosniaco, nato il 26 novembre 1961 a Perovici - comune di Zavidovici (Bosnia Ergegovina) è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti elettronici, di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008 per mancanza di esperienza professionale nel settore richiesto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12251

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Bontiuc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ionela Bontiuc, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma della scuola professionale della durata di tre anni, per la professione di acconciatore, conseguito presso la scuola Gruppo Scolastico «I Holban» di Iasi (Romania), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante la «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ionela Bontiuc, cittadina rumena, nata a Iasi (Romania) in data 26 maggio 1979, sono riconosciuti il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12252

DECRETO 27 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mihalcea Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Mihalcea Vasile, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato del corso di qualificazione di idraulico per il riscaldamento e gas, conseguito nel 2000 presso «Sc Blue Moon» del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale con sede a Constanta (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa matura in Italia presso ditta abilitata, idoneo ed attinente ai fini del richiesto ricono-

scimento, solo per le attività di installazione di impianti termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti per il trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 37/2008, in quanto il titolo di studio posseduto è di breve durata e l'esperienza professionale documentata è risultata carente per l'attività richiesta;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 104716 del 9 agosto 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dimostrando di possedere la necessaria esperienza professionale richiesta;

Tenuto conto che la suddetta esperienza professionale documentata dal richiedente è stata maturata, in qualità di dipendente presso ditta abilitata in Italia, come operaio idraulico con la qualifica di installatore e manutentore di impianti idraulici, termici e trasporto e utilizzo di gas;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mihalcea Vasile, cittadino rumeno, nato a Tatarasti (Romania) il 20 ottobre 1964 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12250

DECRETO 27 settembre 2010.

Emissione nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano», dedicato a Mario Mazzuca nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato a Mario Mazzuca, nel centenario della nascita;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 luglio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 41888 del 2 agosto 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato a Mario Mazzuca nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40 x 30; formato stampa: 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; bozzettista: Isola Silvia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, a sinistra, un ritratto di Mario Mazzuca e, sullo sfondo, alcuni giocatori di rugby durante una fase dell'incontro. Completano il francobollo la leggenda «MARIO MAZZUCA», le date «1910 - 1983», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A12546

DECRETO 27 settembre 2010.

Emissione nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Le istituzioni» dedicato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel valore di euro 1,40.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione 24 giugno 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 41887 del 2 agosto 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Le istituzioni» dedicato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel valore di € 1,40. Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: sei; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 70,00».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, a destra, un gruppo di persone e, a sinistra, la bandiera dell'Italia sovrapposta parzialmente a quella dell'Unione europea. Completano il francobollo le leggende «AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO» e «10-10 2010 ANNI DI ANTITRUST PER LE PERSONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 1,40».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A12547

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Rinegoziazione del medicinale Lyrica (pregabalin) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione N./C 452/2010)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Pfizer Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Lyrica;

Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 marzo 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 e 24 giugno 2010;

Vista la deliberazione n. 20 in data 30 agosto 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYRICA (pregabalin) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

25 mg capsula rigida - uso orale 1 capsule in blister (PVC/ALU) - n. 036476012(in base 10) 12T53D (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 4.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,24.

Confezione:

75 mg capsula rigida - uso orale 14 capsule in blister (PVC/ALU) - n. 036476113 (in base 10) 12T56k (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 4.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,48.

Confezione:

75 mg capsula rigida - uso orale 56 capsule in blister (PVC/ALU) - n. 036476125 (in base 10) 12T56x (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 4.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,52.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 61,92.

Confezione:

150 mg capsula rigida - uso orale 14 capsule in blister (PVC/ALU) - n. 036476176 (in base 10) 12T58J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 4.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,11.

Confezione:

150 mg capsula rigida - uso orale 56 capsule in blister (PVC/ALU) - n. 036476188 (in base 10) 12T58W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 4.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 56,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 92,42.

Confezione:

300 mg capsula rigida - uso orale 56 capsule in blister (PVC/ALU) - n. 036476240 (in base 10) 12T5BJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 4.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 84,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 138,64.

Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa annuo di 45 milioni di euro sul prezzo Ex Factory.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LYRICA (pregabalin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12409

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Rinegoziazione del medicinale Keyven (immunoglobulina umana normale) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n.1882/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 200, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società KEDRION S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Keyven;

Vista la domanda con la quale la ditta KEDRION S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KEYVEN (immunoglobulina umana normale) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione «50 g/l soluzione per infusione» flaconcino da 20 ml.

AIC n. 037253010 (in base 10) 13JVWL (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 50,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) €83,18.

Confezione «50 g/l soluzione per infusione «flaconcino da 50 ml + set infusionale.

AIC n. 037253022 (in base 10) 13JVWY (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 126,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 207,95.

Confezione «50 g/l soluzione per infusione «flaconcino da 100 ml + set infusionale.

AIC n. 037253034 (in base 10) 13JVXB (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 252,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 415,90.

Confezione «50 g/l soluzione per infusione «flaconcino da 200 ml + set infusionale.

AIC n. 037253046 (in base 10) 13JVXQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 504,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 831,80.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KEYVEN è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12410

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Rinegoziazione del medicinale Venital (immunoglobulina umana normale) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determinazione n. 1883/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Kedrion S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Venital;

Vista la domanda con la quale la ditta Kedrion S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENITAL (immunoglobulina umana normale) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione «50 g/i soluzione per infusione» flaconcino da 20 ml.

AIC n. 037254012 (in base 10) 13JWVW (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 50,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 83,18.

Confezione «50 g/l soluzione per infusione» flaconcino da 50 ml + set infusionale.

AIC n. 037254024 (in base 10) 13JWW8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 126,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 207,95.

Confezione «50 g/l soluzione per infusione» flaconcino da 100 ml + set infusionale.

AIC n. 037254036 (in base 10) 13JWWN (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 252,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 415,90.

Confezione «50 g/l soluzione per infusione» flaconcino da 200 ml + set infusionale.

AIC n. 037254048 (in base 10) 13JWW8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 504,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 831,80.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VENITAL è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale, del medicinale Spiromix con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 46 dell'8 settembre 2010

Medicinale: SPIROMIX.

Confezione: 033293 010 - 3.000.000 UI compresse rivestite con film 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Sinclair S.r.l.

Procedura: nazionale,

con scadenza 11 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12248

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epsoclar»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2021 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli - Codice fiscale 02292260599.

Medicinale: EPSOCLAR.

Variazione A.I.C.: B.II.b.1.c Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali biologici-immunologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica del produttore del prodotto finito come di seguito specificato:

da	a
3.2.P.3.1 Produttore	3.2.P.3.1 Produttore
Biologici Italia Laboratories S.r.l. via Cavour 41/43 Novate Milanese (MI): tutte	Biologici Italia Laboratories S.r.l. via Cavour 41/43 Novate Milanese (MI): tutte
Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Filippo Serpero, Masate (MI):	Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Filippo Serpero, Masate (MI):
• Confezionamento secondario	• Produzione
• Controllo (esclusi controlli biologici*)	• Confezionamento primario
• Rilascio del lotto	• Confezionamento secondario
	• Controllo
	• Rilascio del lotto

• «esclusi i controlli biologici» questa frase era riportata nell'autorizzazione del sito di Masate ed era stata inserita in seguito all'eliminazione dello stabulario per cui voleva significare che non si potevano più fare i test con gli animali. Mentre restava inalterato tutto il resto quindi i test di sterilità ed endotossine batteriche, definiti in Ph. Eur., anch'essi come controlli biologici. Nel decreto a produrre tale frase è

stata depennata e l'Officina autorizzata a fare gli stessi controlli che faceva anche prima e che non prevedono l'uso di animali.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030705014 - «5.000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030705026 - «25.000 U.I./5 ml soluzione per infusione» 10 fiale 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12299

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2026 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona - Codice fiscale 00212840235.

Medicinale: AUGMENTIN.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova Officina che effettua le fasi di riempimento/confezionamento primario, confezionamento secondario, rilascio del flacone di polvere per soluzione iniettabile a base di Amoxicillina/potassio clavulanato:

da		a	
La produzione completa del prodotto finito (produzione, ripartizione, confezionamento primario e secondario, rilascio) viene effettuata presso i seguenti siti:	La produzione del bulk sterile della miscela Amoxicillina sodica/Potassio Clavulanato viene effettuata presso i seguenti siti:	Il riempimento/confezionamento primario, confezionamento secondario della miscela di polveri di amoxicillina/potassio clavulanato per uso iniettabile, verrà effettuato presso i seguenti siti:	Rilascio
SmithKline Beecham Pharmaceuticals Clarendon Road Worthing West Sussex BN14 8 QH United Kingdom	SmithKline Beecham Pharmaceuticals Clarendon Road Worthing West Sussex BN14 8 QH United Kingdom	SmithKline Beecham Pharmaceuticals Clarendon Road Worthing West Sussex BN14 8 QH United Kingdom	SmithKline Beecham Pharmaceuticals Clarendon Road Worthing West Sussex BN14 8 QH United Kingdom
		Biopharma S.r.l. Via delle Gerbere 20/22 00040 Santa Palomba Roma-Italy	Biopharma S.r.l.* Via delle Gerbere 20/22 00040 Santa Palomba Roma-Italy

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026089072 - «1000 mg/20 ml polvere per soluzione iniettabile per infusione» 1 flacone + 1 fiala solvente 20 ml;

A.I.C. n. 026089084 - «2000 mg/200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12300

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisomucil febbre e dolore».

Estratto determinazione V&A.N n. 2002 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 - codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: LISOMUCIL febbre e dolore

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

a: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

È inoltre autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: terapia sintomatica degli stati febbrili, dei dolori di varia origine, dei dolori reumatici e muscolari.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 022619086 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12548

Modifica della determinazione n.1586 del 21 luglio 2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo Borocillina gola dolore».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2069 del 7 ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno (Pescara) - codice fiscale n. 00556960375.

Medicinale: NEO BOROCILLINA gola dolore.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione A.I.C./N/V n. 1586 del 21 luglio 2010, concernente la «Autorizzazione all'immissione in commercio della confezione con codice A.I.C. n. 035760038» del medicinale: «Neo Borocillina gola dolore» e pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2010, è apportata la seguente modifica:

ove riportato: validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

leggasi: validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. .n 035760038 - «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12549

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Asepsan».

Estratto determinazione V&A.N./ n. 2068 del 7 ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso - Milano - codice fiscale n. 03804220154.

Medicinale: ASEPSAN

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa ad un nuovo produttore del principio attivo come di seguito specificato:

Da:	A:
Produttore del principio attivo Iodopovidone ISP CHEMICALS INC Highway 95 Industrial Complex United States Am. 42029 Calvert City R0-CEP 2005-007-Rev 00	Produttore del principio attivo Iodopovidone ISP CHEMICALS INC Highway 95 Industrial Complex United States Am. 42029 Calvert City R0-CEP 2005-007-Rev 00 e BASF Corporation Carboxy Department, PVP-Plant P.O. Box 457, 8404 river Road Geismar, Louisiana 70734 USA DMF AIN/2010/2673

Il principio attivo del nuovo produttore è conforme alla pertinente monografia della Farmacopea Europea edizione corrente.

Il periodo di re-test autorizzato è di 36 mesi.

Relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 032264020 - «0,625% soluzione vaginale» 5 flaconi a doppia camera 10 ml + 150 ml + 5 cannule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12550

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acutil fosforo».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2066 del 7 ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia, 70 - 00181 Roma - codice fiscale n. 03907010585.

Medicinale: ACUTIL FOSFORO

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEPL'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore, attualmente autorizzato, del principio attivo N-Acetil-L-Glutamina, secondo la tabella seguente:

da:	a:
Produttore di principio attivo N-Acetil-L-Gluamina AJINOMOTO Stubbenhuk 3 D-20459 – Hamburg (Germania)	Produttore di principio attivo N-Acetil-L-Gluamina ~~AJINOMOTO~~ ~~Stubbenhuk 3~~ ~~D-20459 – Hamburg (Germania)~~ Flamma SpA Via Bedeschi 22 24040 Chignolo d'Isola (BG) (Italia)

relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 018647040 - «soluzione orale» 10 flaconcini monodose 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12551

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo TE.S.I. S.r.l., in Paduni.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 23 settembre 2010; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77; esaminata la domanda del 2 aprile 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «Te.S.I. S.r.l.», con sede legale in zona industriale località Paduni - 03012 Anagni (Frosinone):

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A12249

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-247) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00